



Comune di  
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 44 del 09/06/2020

Addì, 09/06/2020

**ORDINANZA N° 44 del 09/06/2020**

**Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere e concesse.**

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con particolare riferimento alla lettera mm) del comma 1 dell'art. 1 a mente del quale: le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
- 2) l'accesso dei fornitori esterni;
- 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
- 9) le spiagge di libero accesso.

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*”, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, punto 2 e all'allegato n. 1 nella parte riguardante le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) come parzialmente modificato dal comma 7;

**Considerato** che il Comune di Cavallino Treporti è primaria località turistica, caratterizzata dalla presenza di una vasta spiaggia che si estende per circa 13 chilometri, la maggior parte della quale concessa in uso esclusivo a terzi, prevalentemente alle strutture ricettive (stabilimenti balneari privati) e in via residuale per l'esercizio di stabilimenti balneari aperti al pubblico;

**Atteso** che è vigente il Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 il quale suddivide l'ambito territoriale di pianificazione in 34 comparti, con diverse destinazioni urbanistiche, individuando nel contempo le aree non concedibili e le fasce funzionali di cui all'allegato S/1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

**Ritenuto** che si renda necessario emanare il presente provvedimento al fine di assicurare:

- che i concessionari demaniali possano attuare le misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica, anche approntando allestimenti temporanei e soluzioni transitorie con carattere derogatorio rispetto agli strumenti di pianificazione e ai singoli atti concessivi, nella misura in cui ciò sia giustificato dall'emergenza sanitaria;
- che la fruizione delle spiagge libere avvenga in modo ordinato, senza pregiudizio delle misure di prevenzione e, comunque, secondo il principio della responsabilizzazione individuale, anche col fine di assicurare che il pendolarismo non arrechi pregiudizio alla viabilità e alla sosta;

**Considerato** che la stagione balneare, per l'anno corrente, prende avvio sabato 20 giugno, data alla quale sarà aperta al pubblico anche la maggior parte delle strutture ricettive, con la conseguenza del forte incremento delle presenze turistiche sul litorale, sia stanziali che pendolari;

**Visti** gli atti di istruttoria, con particolare riferimento ai pareri espressi dagli uffici interessati dell'Area Tecnica e dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 4 Veneto Orientale;

**Visto:**

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i quali le funzioni

- relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali;
- la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 in specie per quanto attiene il trasferimento della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime;
- il Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.02.2005 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.07.2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 di approvazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

**Visto:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

**ORDINA**

1. È fatto obbligo a tutti i concessionari e alle strutture balneari di:

- a. installare adeguata cartellonistica, anche sui pertinenti accessi al mare di uso pubblico, almeno in lingua italiana inglese e tedesca, volta a garantire la massima informazione sulle misure minime di prevenzione del contagio adottate presso la struttura medesima, anche in riferimento alle aree libere rientranti nell'area del comparto di appartenenza, ovvero:
  - i. divieto di assembramenti;
  - ii. rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - iii. uso di protezioni delle vie respiratorie, salve le deroghe di cui alle disposizioni vigenti;
  - iv. divieto di praticare attività ludico-sportive di gruppo;
- b. installare specifica cartellonistica sulle aree attrezzate con giochi per bambini, in modo tale che le informazioni siano comprensibili anche ai minori e agli utenti stranieri, mediante l'impiego di infografiche;
- c. rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani, sia a favore degli ospiti che del personale, in più punti dell'area utilizzata ai fini turistico-ricreativi, e comunque almeno nei varchi di accesso alla spiaggia e presso le attrezzature di servizio di uso comune, quali cabine, docce, servizi igienici, spogliatoi, giochi ecc;
- d. disporre gli ombrelloni in modo tale che per ciascuno di essi sia assicurata un'area di

superficie pari ad almeno 12 metri quadrati. A tal fine, in deroga alle disposizioni vigenti e al contenuto degli atti concessivi o da essi discendenti, gli ombrelloni potranno essere installati anche nelle aree rientranti nella fascia “*C – Servizi in spiaggia*”, senza necessità di alcuna previa comunicazione o autorizzazione;

- e. disporre lettini e sedie a sdraio privi di ombrellone ad una distanza reciproca di almeno 1,5 metri;
  - f. provvedere alla disinfezione delle attrezzature suddette ad ogni cambio ospite e, comunque, almeno una volta al giorno;
  - g. provvedere regolarmente e frequentemente alla pulizia e alla disinfezione delle attrezzature di servizio di uso comune, quali cabine, docce, servizi igienici, spogliatoi, giochi ecc. e comunque ad ogni fine giornata.
2. Negli stabilimenti balneari pubblici e nelle aree destinate in via esclusiva agli ospiti delle strutture ricettive è data facoltà di implementare, previa comunicazione, il numero di passerelle esistenti e legittime con altre simili per dimensioni, materiali e colori, anche in posizioni diverse da quelle previste dal titolo concessivo, a misura che ciò si renda necessario per garantire che accessi e transiti avvengano in modo ordinato, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, ferma restando l’osservanza delle disposizioni in materia di visitabilità da parte delle persone diversamente abili, nel rispetto della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS.
3. I gestori dei chioschi assicurano l’applicazione delle linee guida specifiche per la ristorazione. Al fine di consentire il rispetto del distanziamento interpersonale, è data facoltà di ampliare la superficie di somministrazione, previa comunicazione e senza installazione di pavimentazione, purché essa ricada entro il perimetro dell’area concessa, anche nella fascia “*B – Soggiorno all’ombra*”. Su detta area, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS, potranno essere posizionati esclusivamente tavoli, sedie, ombrelloni e piante in vaso. Ai fini dell’igiene degli alimenti, il piano di calpestio deve essere coperto da stuoie o altro materiale lavabile. L’ampliamento è ammesso fino al 50% della attuale superficie di somministrazione dichiarata.
4. Laddove i predetti esercenti non dispongano in misura sufficiente di aree concesse, essi possono impiegare le vicine aree già concesse ad altri, previo consenso di questi. In tal caso, non è dovuta la SCIA per l’affidamento in gestione di cui all’art. 45-*bis* del Codice della Navigazione e all’art. 25 del Regolamento d’uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, ma è sufficiente una comunicazione documentata con planimetria. Ferme le altre condizioni di cui all’articolo precedente.
5. Al fine di evitare assembramenti nei loro locali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande posti fronte mare, i chioschi della spiaggia e quelli interni alle strutture ricettive, purché fronte mare, possono organizzare servizi di delivery mediante consegna al posto spiaggia dei loro prodotti a favore dell'utenza balneare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e comunque senza accedere alla spiaggia con veicoli. Ove detta attività venga svolta su aree concessionate, è necessario il consenso del concessionario.

6. Sulle spiagge libere è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
  - a. divieto di assembramenti;
  - b. rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - c. uso di protezioni delle vie respiratorie, salve le deroghe di cui alle disposizioni vigenti;
  - d. divieto di praticare attività ludico-sportive di gruppo;
  - e. divieto di stazionamento sulla battigia, al fine di consentire il transito dei mezzi di soccorso e il corretto esercizio delle attività di vendita in forma itinerante e di noleggio natanti.
  
7. A partire dal 20 giugno, l'accesso alle spiagge libere per prendere il sole e per la balneazione è contingentato e avviene esclusivamente previa prenotazione.
  
8. La disposizione di cui al punto precedente non si applica:
  - a. ai residenti di Cavallino Treporti e loro ospiti;
  - b. alle persone domiciliate in Comune di Cavallino Treporti;
  - c. ai residenti di Venezia (centro storico) e Isole, alla condizione che raggiungano il territorio via acqua;
  - d. alle persone alloggiate nelle strutture ricettive, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
  - e. ai titolari delle attività economiche e produttive insediate con unità locali nel territorio comunale, nonché ai loro dipendenti e collaboratori;
  - f. ai proprietari delle cd. seconde case e ai loro ospiti;
  - g. agli avventori della spiaggia che vi si rechino esclusivamente per svolgervi attività altrimenti autorizzate, per frequentare i locali di somministrazione di alimenti e bevande senza prendere il sole o fare il bagno, ovvero per praticare la pesca sportiva, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ovvero di quelle specificamente previste in relazione all'attività svolta.

9. Ai fini del contingentamento degli accessi per la prevenzione del contagio, il litorale è suddiviso in aree omogenee, tenuto anche conto della conformazione dei luoghi, dell'accessibilità, delle esigenze di viabilità e delle dotazioni di parcheggi. La prenotazione può riferirsi esclusivamente a ciascuna di dette aree. La prenotazione non dà diritto ad uno specifico posto spiaggia, essendo facoltà di ciascun avventore scegliere dove posizionarsi, purché entro l'area per la quale ha effettuato la prenotazione e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
10. Alla gestione delle prenotazioni provvede C.T. Servizi S.u.r.l. mediante un sistema automatizzato, secondo modalità tecniche conformi ai fini della presente. Le prenotazioni sono accettate fino a concorrenza dei posti resi disponibili.
11. I gestori dei chioschi e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande frontemare, concorrono alla gestione contingentata degli accessi in spiaggia, consegnando ai loro clienti abituali dei titoli di accesso (biglietti, card o altro) predisposti dal Comune. Detti avventori si intendono esonerati dall'obbligo di prenotazione, a condizione che siano in grado di esibire il suddetto titolo di accesso.
12. I soggetti che, pur recandosi in spiaggia per prendere il sole ovvero per fare il bagno, siano esentati dall'obbligo di prenotazione, dovranno essere in grado di provare l'esenzione agli Organi di vigilanza, mediante esibizione di una dichiarazione resa su modello predisposto dal Comune. Per i residenti di Cavallino Treporti, in alternativa alla dichiarazione, è sufficiente l'esibizione di un documento di identità. Per gli ospiti dei residenti di Cavallino Treporti, dei titolari delle cd. seconde case ovvero di una struttura ricettiva, l'esenzione dovrà essere provata mediante dichiarazione rilasciata dal soggetto ospitante. Per i soli ospiti delle strutture ricettive, in luogo della dichiarazione, può essere esibito il braccialetto fornito dalla struttura ricettiva ospitante, purché personalizzato e previamente reso noto al Comune.
13. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 31.07.2020, salvo proroga dello stato di emergenza. Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le superiori disposizioni di cui al DPCM 17.05.2020 e alle ordinanze regionali.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

## MANDA

copia della presente a:

- Gli Agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;
- C.T. Servizi s.u.r.l., per gli aspetti di competenza in ordine alla gestione delle aree libere del litorale.

## INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è il dott. Davide Vallese.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Avv. Roberta NESTO

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Roberta Nesto*

*CODICE FISCALE: TINIT-NSTRRT66T51L736A*

*DATA FIRMA: 09/06/2020 10:48:07*

*IMPRONTA: 64653536303133613731313239363864633463623732336661646436663732373066356330626532*